

Publicato il 02/11/2021

N. 11219/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09490/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9490 del 2021, proposto dalla R. Erre Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e dall'arch. Fernando Camillo Conti, in proprio e quale mandante del costituendo RTP con la R. Erre Consulting S.r. l, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Petitto e Marco De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale presso lo studio dell'avvocato Marco De Santis in Roma, viale Angelico n. 92;

contro

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Fortuna Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bonanni, Patrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

Roberto Arch Fortuna, Giuseppe Arch Guarrera, Maria Caterina Arch Raguso, Marisa Arch Fasolino, Rita Arch D'Onofrio, Alfredo Ing Morgante, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa tutela cautelare:

- della nota prot. n. 0028527 del 13 agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede Centrale di Roma – Ufficio Amministrativo 1 – Sez. 2 (di seguito anche solo 'Ministero'), resa in relazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria, per il coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione per i lavori di risanamento dei prospetti e delle coperture dell'immobile di via XX Settembre, sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze a Roma (CIG: 82108163B6 - CUP: D86114000010001 - Codice gara G00163), con la quale è stata disposta l'esclusione dell'RTP con R. ERRE CONSULTING s.r.l., mandataria, e Arch. Fernando Conti, mandante; - nonché di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso, anche non conosciuto, e in particolare del Bando di gara, e del provvedimento di aggiudicazione (ove esistente), con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto che nel frattempo dovesse essere stipulato con l'eventuale aggiudicataria, oltre che infine, per il risarcimento del sia in forma specifica, mediante la riammissione alla gara della ricorrente, che per equivalente conseguente alla illegittimità degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fortuna Roberto e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso proposto dalla parte istante avverso il provvedimento di esclusione dalla gara de qua, inerente la “*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria, per il coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione per i lavori di risanamento dei prospetti e delle coperture dell'immobile di via XX Settembre, sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze a Roma*”;

Letta la costituzione dell'amministrazione intimata;

Rilevato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2021, per la decisione sulla domanda cautelare, e quivi trattenuta in decisione con espresso avviso ai sensi dell'art. 60 cpa;

Considerato che il ricorso è palesemente fondato;

Rilevato invero che la disposta esclusione è stata motivata *sic et simpliciter* dalla mera pendenza del giudizio penale di primo grado, descritto in atti, a carico del direttore tecnico della società istante, dal quale l'amministrazione ha ritratto l'esistenza del rischio di inaffidabilità dell'operatore;

Considerato che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali”, a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale, a patto che l'amministrazione supporti il provvedimento espulsivo di un'adeguata istruttoria e di una congrua motivazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 24 luglio 2019, n. 1737; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 18 aprile 2019, n. 897; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 marzo 2019, n. 2771);

Considerato che neppure può ritrarsi il descritto automatismo espulsivo dal mero titolo di reato contestato, dovendo la determinazione amministrativa essere corredata da precisa analisi circa la significatività in concreto dei fatti contestati;

Rilevato invero che l'art. 80 comma 5 del codice dei contratti impone alla stazione appaltante, nella sussunzione del caso concreto nel concetto giuridico indeterminato del “grave illecito professionale”, un particolare

rigore probatorio e motivazionale, segnatamente qualora intenda escludere un concorrente in presenza di una fattispecie di rilevanza penale in ordine alla quale difetti l'accertamento definitivo e che dunque non possa essere ricondotta tra le ipotesi espulsive vincolate menzionate al comma 1 del medesimo articolo;

Precisato che l'atto di esclusione è motivato esclusivamente mediante il riferimento al procedimento penale de quo e non già su di una ritenuta omissione e/o falsità dichiarativa;

Ritenuto, per quanto sopra, che il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi sopra esposti, con riveniente annullamento dell'atto gravato, fermo ed impregiudicato il successivo riesercizio del potere da parte dell'amministrazione, entro i limiti conformativi della presente sentenza;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto di esclusione impugnato.

Condanna il Ministero intimato a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore

Filippo Maria Tropiano

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO